



Città di Tempio Pausania

Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

SERVIZI SOCIALI

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 - ANNO 2026.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

Visti:

la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e, in particolare, l'art. 11 che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 9 luglio 2025 recante "Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11." ;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 20/08/2026 con cui vengono approvati i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11;

RENDE NOTO

Che dalla data di pubblicazione del presente bando e fino alle ore 13.00 del **23/10/2026** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno 2026 e comunque dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2026. Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente bando.

L'intervento è finalizzato a sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo, di proprietà privata o pubblica, riconducibili alle tipologie contrattuali previste dalla Legge n. 431/1998, appartenenti a nuclei familiari in condizioni di fragilità economica.

L'erogazione dei contributi avverrà nei limiti delle risorse finanziarie assegnate al Comune di Tempio Pausania dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 1 - Destinatari dei contributi.

Possono presentare domanda i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di Tempio Pausania e occupate a titolo di abitazione principale.

La residenza anagrafica nel Comune di Tempio Pausania deve sussistere al momento della presentazione della domanda ovvero per il periodo relativamente al quale viene richiesto il contributo.

Per i cittadini extracomunitari è richiesto il possesso di un regolare titolo di soggiorno in corso di validità.

Sono ammessi al contributo:

- a) i titolari di contratti di locazione ad uso abitativo;
- b) i titolari di contratti di sublocazione;
- c) i titolari di contratti di locazione transitoria.

Il contributo è concesso anche qualora il canone di locazione sia stato materialmente corrisposto da un componente del nucleo familiare del richiedente. Il contratto di locazione deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare del richiedente. Tale requisito deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione.

Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, purché sia stato titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno cui si riferisce il presente bando.

Nel caso in cui un componente del nucleo familiare sia titolare soltanto di una quota di proprietà di un immobile, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

È ammesso al contributo anche il richiedente che, pur essendo titolare del diritto di proprietà su un immobile, si trovi nell'impossibilità giuridica di goderne, ad esempio in conseguenza dell'assegnazione dell'abitazione all'altro coniuge in sede di separazione personale o divorzio.

Articolo 2 – Esclusioni.

Sono esclusi dal beneficio:

- i titolari di contratti di locazione relativi ad unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- i titolari di contratti riferiti ad immobili appartenenti a categorie catastali destinate ad usi diversi da quello abitativo.

Non sono ammessi al contributo i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 2 della Legge Regionale n. 13/1989, ubicato in qualsiasi località del territorio nazionale.

La titolarità della nuda proprietà non costituisce causa di esclusione.

Non sono altresì ammessi:

- i richiedenti titolari di contratti di locazione stipulati tra parenti o affini entro il secondo grado;
- i contratti stipulati tra coniugi non legalmente separati;
- gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della Legge Regionale n. 13/1989;
- i richiedenti il cui contratto di locazione non sia intestato agli stessi, ancorché intestato ad altro componente del nucleo familiare.

In caso di decesso dell'intestatario del contratto di locazione, il contributo può essere riconosciuto al nucleo familiare residuo ovvero agli eredi, purché sia formalizzato il subentro nel contratto e siano posseduti tutti gli altri requisiti previsti dal presente bando.

Articolo 3 - Risorse finanziarie.

I contributi saranno concessi nei limiti delle risorse finanziarie che la Regione Autonoma della Sardegna assegnerà al Comune di Tempio Pausania per l'annualità 2026.

La presentazione della domanda non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo, il quale resta subordinato:

- all'effettivo trasferimento delle risorse regionali;
- alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
- alla disponibilità delle risorse assegnate.

Considerando il fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno, per ragioni di equità e parità di trattamento, si effettuerà la ripartizione in base ai criteri di cui all'art. 7 del presente Bando.

Articolo 4 - Requisiti per l'accesso ai contributi.

Possono beneficiare del contributo i richiedenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti e appartenenti ad una delle seguenti fasce reddituali.

Fascia A: ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari ad € 15.908,10 ($€ 611,85 \times 13 \times 2$) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto sul valore ISEE sia superiore al 14%.

Fascia B: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131,00, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto sul valore ISEE sia superiore al 24%.

Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato mediante presentazione di valida attestazione ISEE in corso di validità, riferita al nucleo familiare del richiedente. Il Comune procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 5 - Contributi concedibili.

L'ammontare del contributo concedibile varia in relazione alla fascia reddituale di appartenenza del richiedente.

Fascia A: Il contributo è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone annuo sul valore ISEE del nucleo familiare e non può essere superiore ad € 3.098,74.

Fascia B: Il contributo è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone annuo sul valore ISEE del nucleo familiare e non può essere superiore ad € 2.320,00.

L'effettiva erogazione del contributo resta subordinata all'assegnazione delle risorse da parte della Regione Autonoma della Sardegna e alla disponibilità delle stesse.

Articolo 6 - Modalità di determinazione del contributo.

Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo del contributo spettante, il canone di locazione è assunto nella misura complessivamente riferibile all'annualità 2026, al netto degli oneri accessori.

Il canone da considerare è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, tenendo conto dei periodi di effettiva titolarità del contratto nel corso dell'anno di riferimento.

Prima della liquidazione del contributo, il Comune procederà alla verifica dei canoni effettivamente corrisposti sulla base delle ricevute di pagamento, dei bonifici bancari o postali ovvero di altra documentazione idonea ad attestare l'avvenuto pagamento.

Qualora emerga una differenza tra il canone dichiarato e quello effettivamente pagato, il contributo sarà rideterminato sulla base delle somme realmente corrisposte.

Sia nella fase previsionale che in quella di consuntivo, il contributo è calcolato sul canone complessivamente considerato e non è oggetto di ulteriori riduzioni proporzionali in ragione del numero di mensilità per le quali il richiedente è stato titolare del contratto di locazione.

Determinazione del contributo:

Il contributo spettante è determinato sottraendo dal canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento il canone ritenuto sopportabile in relazione al valore ISEE.

Il canone sopportabile è pari a:

14% del valore ISEE, per i richiedenti appartenenti alla Fascia A;

24% del valore ISEE, per i richiedenti appartenenti alla Fascia B.

Il contributo così determinato non potrà comunque superare:

€ 3.098,74 per la Fascia A;

€ 2.320,00 per la Fascia B.

Esempio 1:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;

Periodo locazione: gennaio - giugno

Canone complessivamente dovuto per il periodo gennaio - giugno = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Esempio 2:

ISEE del nucleo familiare = € 8.000,00;

Periodo locazione: febbraio – dicembre;

Canone complessivamente dovuto per il periodo febbraio - dicembre = € 3.000,00;

canone sopportabile = € 8.000,00 x 14% = € 1.120,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.000,00 - € 1.120,00 = € 1.880,00.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999). Anche in caso di applicazione degli incrementi, il contributo non può comunque superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

Esempio 3:

ISEE del nucleo familiare = € 7.000,00;

Periodo locazione: luglio – dicembre;

Canone complessivamente dovuto per il periodo luglio - dicembre = € 2.000,00;

canone sopportabile = € 7.000,00 x 14% = € 980,00;

contributo ammissibile = € 2.000,00 - € 980,00 = € 1.020,00;

% incremento = 25%;

contributo ammissibile incrementato = € 1.020,00 + € 1.020,00 x 25% = € 1.275,00.

Esempio 4:

ISEE del nucleo familiare = € 7.000;

Periodo locazione: agosto – dicembre;

Canone complessivamente dovuto per il periodo agosto - dicembre = € 4.000,00;

canone sopportabile = € 7.000,00 x 14% = € 980,00;

contributo ammissibile = € 4.000,00 - € 980,00 = € 3.020,00;

% incremento = 25%;
contributo ammissibile incrementato = € 3.020,00 + € 3.020,00 x 25% = € 3.775,00;
superiore a € 3.098,74;
pertanto, il contributo massimo ammissibile è pari a € 3.098,74.

La medesima modalità di calcolo si applica anche nel caso in cui, nel corso della medesima annualità, il richiedente sia stato titolare di contratti di locazione riferiti ad alloggi ubicati in Comuni diversi. In tale ipotesi, il contributo massimo spettante è determinato prendendo a riferimento il canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, risultante dalla somma dei canoni riferiti ai periodi di locazione nei diversi Comuni; successivamente, il contributo così determinato è ripartito tra i Comuni interessati in proporzione al canone riferito al periodo di rispettiva competenza.

Esempio 5: calcolo del contributo in caso di contratti di locazione riferiti a Comuni diversi nel corso dell'anno

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;
canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;
canone gennaio - marzo nel Comune 1 = € 1.000,00;
canone luglio - dicembre nel Comune 2 = € 2.600,00;
canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento = € 1.000,00 + € 2.600,00 = € 3.600,00;
ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00;
quota Comune 1 = € 2.200 x € 1.000 / € 3.600 = € 611,11;
quota Comune 2 = € 2.200 x € 2.600 / € 3.600 = € 1.588,89.

Esempio 6: calcolo del contributo in caso di altri benefici percepiti per il pagamento del canone di locazione

Fabbisogno previsionale comunicato dal Comune alla Regione per una pratica = € 3.000,00;
contributo confermato a consuntivo, prima della ripartizione delle risorse regionali assegnate al Comune = € 3.000,00;
quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario, determinata secondo le modalità di riparto previste dal bando comunale dopo l'assegnazione delle risorse regionali = € 2.800,00;
altro beneficio percepito per il pagamento del canone di locazione (per esempio reddito di inclusione) = € 500,00;
contributo liquidabile al beneficiario = € 2.800,00 - € 500,00 = € 2.300,00.

L'eventuale beneficio percepito non riduce il fabbisogno previsionale comunicato alla Regione, ma è considerato esclusivamente in sede di liquidazione, sulla quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario.

In tutti gli esempi il periodo di locazione è indicato al solo fine di individuare il canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento e, ove ricorrano contratti riferiti a Comuni diversi, la quota di contributo imputabile a ciascun Comune; una volta determinato tale importo, il contributo non è ulteriormente ridotto in proporzione al numero di mensilità di titolarità del contratto.

Contratti riferiti a più Comuni:

Qualora, nel corso della medesima annualità, il richiedente sia stato titolare di contratti di locazione riferiti ad alloggi ubicati in Comuni diversi, il contributo massimo spettante sarà determinato considerando il canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento.

Successivamente il contributo sarà ripartito tra i Comuni interessati in proporzione al canone riferito al periodo di locazione ricadente nel rispettivo Comune.

Il richiedente dovrà presentare domanda presso ciascun Comune interessato esclusivamente per il periodo di competenza.

Non sono ammesse domande riferite al medesimo periodo di locazione presentate in Comuni differenti.

Cumulo con altri benefici:

Ai fini della determinazione del contributo spettante, il Comune non terrà conto, in sede di istruttoria, degli altri benefici eventualmente percepiti dal richiedente per il pagamento del canone di locazione.

Tali benefici saranno considerati esclusivamente in sede di liquidazione del contributo, al fine di evitare che il cumulo complessivo superi l'importo massimo spettante ai sensi della Legge n. 431/1998.

Esempio di calcolo:

Contributo spettante: € 2.800,00

Altro beneficio percepito per il pagamento del canone: € 500,00 Contributo liquidabile: € 2.800,00 - € 500,00 = € 2.300,00

L'eventuale beneficio percepito non riduce il fabbisogno comunicato dal Comune alla Regione, ma viene considerato esclusivamente al momento della liquidazione.

La presentazione della domanda e l'eventuale ammissione al beneficio non costituiscono pertanto titolo all'erogazione integrale del contributo teoricamente spettante.

Articolo 7 - Criteri per l'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria.

Conduttore che paghi un canone di locazione dell'alloggio attualmente occupato con contratto regolarmente registrato che incide sull'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del proprio nucleo familiare nei seguenti modi:

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare da € 0,00 a € 15.908,10 - incidenza del canone di locazione:

- | | | |
|----|----------------|-----------|
| A) | dal 15% al 30% | - Punti 1 |
| B) | dal 31% al 50% | - Punti 2 |
| C) | oltre il 50% | - Punti 3 |

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare da € 15.908,10 a € 17.131,00 - incidenza del canone di locazione:

- | | | |
|----|----------------|-------------|
| A) | al 25% al 40% | - Punti 0,5 |
| B) | dal 41% al 50% | - Punti 1 |
| C) | oltre il 50% | - Punti 1,5 |

Criterio n. 2

Nuclei familiari che includano persona ultra sessantacinquenne – **Punti 1;**

Criterio n. 3

Presenza nel nucleo familiare di soggetti disabili gravi (art. 3 comma 3, L 104/1992) - **Punti 3;**

Criterio n. 4

Presenza di figli minorenni nel nucleo familiare – **Punti 1;**

Criterio n. 5

Nuclei familiari composti da 4 o più persone – **Punti 2;**

Articolo 8 - Presentazione delle domande.

Il contributo deve essere richiesto da uno degli intestatari del contratto di locazione di cui all'art. 1 punto 3) del presente bando, appartenente al nucleo familiare residente nell'alloggio dalla data di pubblicazione del presente bando e fino alle **ore 13:00 del 23/10/2026** secondo la modulistica predisposta dal Servizio Sociale.

LE DOMANDE PERVENUTE FUORI DAL TERMINE PREVISTO DAL BANDO SARANNO ESCLUSE.

Le domande di partecipazione devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e compilate sui moduli predisposti dal Comune di Tempio Pausania, reperibili, unitamente al bando, presso gli uffici del Servizio Sociale Comunale o sul sito internet dell'Ente www.comune.tempiopausania.ot.it

Le domande di partecipazione, debitamente compilate e sottoscritte, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido per colui che sottoscrive la domanda, dovranno essere presentate al Comune di Tempio Pausania – Ufficio Protocollo, P.zza Gallura n. 3 – 07029 Tempio Pausania (OT) con la modalità di seguito dettagliata:

- consegnate a mano (negli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo);
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (negli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo);
- tramite corriere autorizzato (negli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo);
- mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it;

(fino alle ore 13.00 del giorno 23/10/2026)

L'Ufficio Protocollo del comune è aperto al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 13:30 nelle giornate dal lunedì al venerdì e dalle ore 15:30 alle ore 18:00 nelle giornate di martedì e giovedì, esclusi i festivi.

Il Comune si riserva di richiedere documentazione integrativa qualora quella prodotta non risulti sufficiente ai fini della verifica del possesso dei requisiti.

Articolo 09 - Istruttoria delle domande.

Il Comune procederà all'istruttoria delle domande pervenute verificando:

- la completezza della documentazione allegata;
- il possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
- la regolarità del contratto di locazione;

la corrispondenza tra il contratto di locazione e l'abitazione principale del richiedente;
la correttezza dei dati dichiarati.

Qualora la domanda risulti incompleta o presenti irregolarità sanabili, il Comune potrà richiedere le necessarie integrazioni, assegnando un termine entro il quale il richiedente dovrà provvedere.

Decorso inutilmente il termine assegnato, la domanda sarà definita sulla base della documentazione agli atti ovvero dichiarata inammissibile qualora le carenze riscontrate impediscano la verifica dei requisiti.

Articolo 10 - Graduatoria degli aventi diritto.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti pervenute entro il termine verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando.

SARANNO ESCLUSE le domande dei richiedenti non in possesso dei requisiti di ammissibilità.

Il Comune forma la graduatoria provvisoria (con l'indicazione degli ammessi, degli ammessi con riserva e degli esclusi), secondo i criteri di cui ai precedenti articoli.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del Responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Tempio Pausania per 15 giorni consecutivi.

Entro i 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono inoltrare OPPOSIZIONE avverso la stessa indirizzata all'Ufficio dei Servizi Sociali.

Le opposizioni che perverranno oltre la data di scadenza non saranno prese in esame.

Il Comune, entro i successivi 10 gg. dal termine di presentazione delle opposizioni, provvede alla formazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva è approvata con Determinazione dal Responsabile del Servizio Sociale ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

L'importo effettivamente erogabile sarà determinato successivamente all'assegnazione delle risorse regionali e all'eventuale ripartizione proporzionale delle stesse.

Qualora le risorse trasferite dalla Regione risultino insufficienti a soddisfare integralmente il fabbisogno, il Comune procederà alla rideterminazione proporzionale dei contributi spettanti, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa regionale.

Articolo 11 - Liquidazione del contributo.

L'importo del contributo sarà proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. Le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo ha durata annuale e verrà erogato con decorrenza dal 01.01.2026 per i contratti già in essere a quella data, per i contratti stipulati successivamente il contributo verrà erogato con la stessa decorrenza indicata nel contratto.

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2026 in seguito a proroga o rinnovo, oppure, in seguito a stipula di un contratto di locazione, anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

Nel caso di contratto scadente in data posteriore al termine di chiusura del bando comunale, il Comune calcolerà l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31.12.2026.

Qualora il nuovo canone di locazione fosse superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo della incidenza, dell'avvenuto aumento.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute di pagamento del canone, con indicazione della data del numero e della data di emissione, marca da bollo per ogni ricevuta, a firma leggibile del locatore. In caso di ricevuta unica è necessario allegare fotocopia del documento del locatore o di chi quietanza. E' possibile presentare, in alternativa, dichiarazione liberatoria dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, resa da parte del proprietario dell'immobile con allegata fotocopia del documento di identità.

Qualora, invece, il nuovo canone di locazione fosse inferiore al precedente il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul reddito e, quindi, l'importo del contributo.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, entro il termine di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei relativi canoni.

In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 392/1978.

Qualora non ricorra il caso di cui sopra e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione della graduatoria di individuazione degli aventi titolo, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così come ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del codice civile.

Il contributo verrà erogato con decorrenza dal 01.01.2026 per i contratti già stipulati a quella data. Per i nuovi contratti stipulati successivamente, il contributo verrà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto.

I contributi di importo inferiore a € 50,00 annui non saranno liquidati.

L'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della R.A.S. e avverrà dal momento in cui tali somme diverranno contabilmente disponibili. Pertanto i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati sino al verificarsi di dette condizioni. La collocazione in graduatoria non conferisce il diritto automatico all'erogazione del contributo.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di regolare documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. La documentazione dovrà essere consegnata, **entro il 25 gennaio 2027 (salvo proroga)**, congiuntamente all'apposito modulo, debitamente compilato.

Ai sensi dell'art.11 della Legge 431/98, i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, solo in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. Lo stato di morosità deve essere accertato mediante autocertificazione, rilasciata sia dal conduttore che dal locatore, con la quale si attestano i mesi di morosità relativi all'anno 2026.

I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad essi spettante in via ordinaria **attraverso accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale**, come previsto dalla normativa vigente, indicando il relativo codice IBAN.

Articolo 12 - Cumulabilità con altri contributi.

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Ai fini della determinazione e della liquidazione del contributo si applica quanto previsto dall'articolo 6. In ogni caso, il cumulo complessivo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. n. 431/1998.

Articolo 13 – Controlli.

I requisiti sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive, la cui veridicità sarà oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso indagini proprie e di quelle degli organi statali competenti, con le conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci. Secondo quanto disposto dal DPR n.445 del 28.12.2000, il richiedente ricorre all'autocertificazione e, ove occorra, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dei requisiti richiesti relativamente alle situazioni soggettive declinate nel presente bando e previste dalla norma.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

Articolo 14 - Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano:

- la Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 9 luglio 2025;
- il D.P.R. n. 445/2000;

ogni altra disposizione normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare, integrare, sospendere o revocare il presente bando per sopravvenute disposizioni normative o per motivi di pubblico interesse.

La partecipazione al presente bando comporta l'accettazione integrale di tutte le disposizioni in esso contenute.

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali.

Il Comune di Tempio Pausania, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del R.G.P.D.).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

A tal fine si comunica che il titolare del trattamento è il Comune di Tempio Pausania, con sede legale in P.zza Gallura, 3 - PEC: protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it.

Articolo 16 - Responsabile del Procedimento.

I Responsabili del procedimento sono l'Operatore Sociale Dott. Pier Paolo Falchi e l'Istruttore Amministrativo Giulia Balata reperibile per informazioni e/o chiarimenti al numero 079/679974 e all'indirizzo mail: servizisociali@comuneditempiopausania.it

Tempio Pausania, 03.09.2026

IL RESPONSABILE E. Q. DEI SERVIZI SOCIALI

Dott.ssa Caterina Fodde

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005